

Codice A1606C

D.D. 30 gennaio 2024, n. 46

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. ALBA (CN) - Intervento: Installazione di struttura per stazione radio base per telefonia mobile in Corso Canale snc. Dati catastali: NCT foglio 4, mappale 486. Pratica SUAP 412/2023. Autorizzazione paesaggistica.



ATTO DD 46/A1606C/2024

DEL 30/01/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1606C - Urbanistica Piemonte Occidentale

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. ALBA (CN) – Intervento: Installazione di struttura per stazione radio base per telefonia mobile in Corso Canale snc. Dati catastali: NCT foglio 4, mappale 486. Pratica SUAP 412/2023. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza pervenuta dal Sig. *omissis*, procuratore della INWIT S.p.A., volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla Regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che individua, al comma 1 dell'articolo 3, le tipologie di opere ed interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica per i quali le funzioni autorizzative sono di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza regionale;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore regionale Urbanistica Piemonte Occidentale ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con

relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021,

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale Urbanistica Piemonte Occidentale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

tutto ciò premesso e considerato;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- vista la legge regionale 32/2008;
- vista la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Urbanistica Piemonte Occidentale (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente relativamente agli aspetti paesaggistici (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle eventuali procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1606C - Urbanistica Piemonte Occidentale)
Firmato digitalmente da Alessandro Mola

Allegato

Classificazione 11.100/GESPAE/839/2023A/A1600A

Allegati --

*I dati di Protocollo associati al documento sono
riportati nei metadati del mezzo trasmissivo*

RELAZIONE

Oggetto: Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32
Comune: ALBA (CN)
Intervento: Installazione di struttura per stazione radio base per telefonia mobile in Corso
Canale snc. Dati catastali: NCT foglio 4, mappale 486. Pratica SUAP 412/2023.
Istanza: Sig. [REDACTED], procuratore della INWIT S.p.A.

Esaminata l'istanza, qui pervenuta, tramite PEC, dal progettista incaricato dalla Società
proponente in data 11 settembre 2023, con nota in data 8 settembre 2023, per il rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a
vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe, e constatato che detta istanza pare
essere correlata a una domanda di avvio procedimento unico, ai sensi del D.P.R. 160/2010,
presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Alba,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

vista l'ulteriore documentazione qui pervenuta dalla Città di Alba in data 6 ottobre 2023,
che risulta essere riferita alla medesima istanza di autorizzazione, con Codice sito I368CN ALBA
MUSSOTTO – Corso Canale (richiesta n. 2023/596 e n. pratica SUAP 412/2023), e constatato che
detta documentazione, seppur definita come integrativa, in sostanza differisce da quella
precedentemente acquisita esclusivamente per una minima traslazione dell'impianto all'interno del
medesimo mappale catastale,

visti gli atti integrativi pervenuti dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune
di Alba in data 21 novembre 2023, in riferimento alle richieste di integrazioni formulate da questo
Settore con prot. n. 132687/A1606C del 6 ottobre 2023,

considerato che l'intervento consiste nella realizzazione di una nuova struttura per stazione radio base di proprietà della Società richiedente, mediante l'installazione di un nuovo palo flangiato in carpenteria metallica di altezza pari a 30,00 metri, con pennone sommitale di 4,00 metri (con altezza totale pari a 34,00 metri), e l'allestimento dell'area recintata alla base della nuova struttura per ospitare gli apparati outdoor necessari al funzionamento dell'impianto,

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32, l'intervento in oggetto è compreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del d.lgs 42/2004,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopra citato Ppr,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c), del d.lgs 42/2004,

visti gli approfondimenti della documentazione fotografica e dei foto-inserimenti realistici contenuti nella documentazione integrativa, e constatato che, nella nota di trasmissione delle stesse integrazioni, vengono fornite risposte alle richieste formulate da questo Settore (con prot. n. 132687/A1606C del 6 ottobre 2023), dalle quali si rileva che:

- *"Il Comune è dotato di un regolamento antenne; a tal proposito occorre evidenziare che il Codice delle Comunicazioni Elettroniche di cui al D.Lgs. 259/2003 (modificato dal D.lgvo 207/2021, Codice delle Comunicazioni Europeo, e dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51 art. 7-septies) statuisce, espressamente, all'art. 43 comma 3, che le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni di cui agli art. 87 e 88 (...) sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria cui all'art. 16 comma 7, D.p.r. 6 giugno 2001 n. 380 (...) Ne discende che la normativa vigente sulle opere di urbanizzazione primaria prevede che le stesse siano compatibili con tutte le zone del territorio comunale";*

- *"il progetto prevede la realizzazione di una nuova struttura di sostegno, atta ad ospitare più gestori, in quanto la struttura adiacente essendo stata realizzata in anni passati risulta staticamente satura a sostenere ulteriori carichi statici legati ai nuovi apparati tecnologici (...) da installare in quota; la stessa non sarà oggetto di rimozione perché di altra proprietà";*

- *si prevede la realizzazione di un'infrastruttura multigestore su cui "ospitare apparati trasmissivi di un'ampia platea di soggetti che manifestino tali esigenze (...) pertanto la struttura non potrà essere ridimensionata";*

- *“la recinzione in progetto verrà mascherata con specie arbustive a basso fusto, in alternanza con alberi a medio/alto fusto (...) che consentano di raggiungere, a maturità, un significativo sviluppo in altezza della chioma, purché compatibile con i requisiti necessari al funzionamento degli impianti della stazione radio base, per mascherare la struttura porta antenne, con uno schema di distribuzione spontanea”;*
- *“l’accesso al sito avverrà attraverso la viabilità già presente sul posto”;*
- *“l’area oggetto di intervento non ricade in zona boscata, pertanto non sarà necessario eseguire interventi di estirpazione arborea”;*

vista la “Planimetria piantumazioni stato in progetto” nelle quale vengono individuate le posizioni degli alberi d’alto fusto e dei cespugli da piantumare, con funzione di mitigazione paesaggistica;

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio ai caratteri paesaggistici della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. 42/2004, a condizione che:

- preliminarmente all’installazione della nuova struttura di sostegno, e a seguito dell’accertamento di non idoneità della vicina struttura con palo a sostenere ulteriori apparati tecnologici, sia verificata la possibilità di stabilire un accordo con la società proprietaria della struttura esistente per ricollocare sulla nuova struttura in progetto gli apparati già operativi. Si tenga conto, al riguardo, che al fine di non introdurre, pur nelle trasformazioni, una diminuzione della qualità paesaggistica complessiva del luogo, la nuova struttura in progetto deve costituire riferimento prioritario per la condivisione con eventuali future installazioni di altri gestori, nonché presupposto per una prossima e auspicabile dismissione ed eliminazione del sostegno esistente, dichiarato non più idoneo.
- contestualmente all’installazione dell’impianto in progetto, siano messi a dimora, gli esemplari arborei e arbustivi autoctoni previsti in progetto, con dimensioni atte a ottenere nel più breve tempo possibile una mitigazione visiva a pronto effetto degli apparati di base necessari al funzionamento dell’impianto e delle recinzioni e, seppur parzialmente, della struttura di sostegno; sia prevista, inoltre, una periodica manutenzione delle stesse piantumazioni al fine di garantire l’attecchimento e il corretto sviluppo vegetativo delle stesse piante.

Si riporta nel seguito l’elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nomefile
1	<i>Istanza di autorizzazione paesaggistica</i>	08936640963-26042023-2118.014.MDA.PDF.P7M
2	<i>Relazione paesaggistica</i>	08936640963-26042023-2118.012.PDF.P7M
3	<i>Relazione tecnico-illustrativa, Elaborati grafici stato di fatto e di progetto</i>	08936640963-16112023-1528.002.PDF.P7M
4	<i>Planimetria e sezioni di dettaglio</i>	08936640963-03082023-1255.005.PDF.P7M
5	<i>Relazione integrativa</i>	08936640963-16112023-1528.001.PDF.P7M

6	<i>Planimetria piantumazioni in progetto</i>	08936640963-16112023-1528.003.PDF.P7M
7	<i>Documentazione fotografica con fotosimulazioni</i>	08936640963-16112023-1528.004.PDF.P7M

Referente:
arch. Mauro Martina - 0171.321923

Il Dirigente del Settore
arch. Alessandro Mola
*Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE
PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEO

Alessandria,

Alla REGIONE PIEMONTE
Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Settore urbanistica Piemonte Occidentale
PEC: urbanistica.ovest@cert.REGIONEPIEMONTE.IT

e.p.c. Alla Città di Alba-CN
Pec: comune.alba@cert.legalmail.it

OGGETTO: Risposta al foglio prot. n. N. 00168759/ 2023 del 29/11/2023
AMBITO E SETTORE: Tutela paesaggistica
DESCRIZIONE: **CITTÀ DI ALBA - CN**
Intervento: Installazione di struttura per stazione radio base per telefonia mobile in Corso
Canale snc. Dati catastali: NCT foglio 4, mappale 486. Pratica SUAP 412/2023.
DATA RICHIESTA: data di arrivo richiesta 29/11/2023
protocollo entrata richiesta n. 17637-A del 07/12/2023
RICHIEDENTE: Istanza: Sig. [REDACTED] procuratore della INWIT S.p.A.
PROCEDIMENTO: Autorizzazione paesaggistica (Art. 146 D.LGS. 42/2004 s.m.i.)
PROVVEDIMENTO: **PARERE**
DESTINATARIO: **REGIONE PIEMONTE** - Direzione Ambiente, Energia e Territorio- Settore urbanistica Piemonte Occidentale - Pubblico

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto e la documentazione progettuale con la relazione paesaggistica allegata all'istanza;

Considerato che l'intervento consiste nella realizzazione di una nuova struttura per stazione radio base di proprietà della Società richiedente, mediante l'installazione di un nuovo palo flangiato in carpenteria metallica di altezza pari a 30,00 metri, con pennone sommitale di 4,00 metri (con altezza totale pari a 34,00 metri), e l'allestimento dell'area recintata alla base della nuova struttura per ospitare gli apparati outdoor necessari al funzionamento dell'impianto

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi dell'art. 142, comma 1 lett. c (i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua), così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;

Verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopra citato Ppr,

Accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c), del d.lgs 42/2004

Rilevato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32, l'intervento in oggetto è compreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica, nel rispetto della procedura stabilita dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, è in capo alla Regione Piemonte.

Vista la Relazione della Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, allegata all'istanza (Allegato 02 - Classif. 11.100/GESPAE/839/2023A/A1600A).

Questa Soprintendenza, constatato che la soluzione progettuale prevede opere di mitigazione paesaggistica, esprime **parere favorevole** al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, alle seguenti condizioni già espresse dalla Regione Piemonte nella Relazione allegata all'istanza:



- *preliminarmente all'installazione della nuova struttura di sostegno, e a seguito dell'accertamento di non idoneità della vicina struttura con palo a sostenere ulteriori apparati tecnologici, sia verificata la possibilità di stabilire un accordo con la società proprietaria della struttura esistente per ricollocare sulla nuova struttura in progetto gli apparati già operativi. Si tenga conto, al riguardo, che al fine di non introdurre, pur nelle trasformazioni, una diminuzione della qualità paesaggistica complessiva del luogo, la nuova struttura in progetto deve costituire riferimento prioritario per la condivisione con eventuali future installazioni di altri gestori, nonché presupposto per una prossima e auspicabile dismissione ed eliminazione del sostegno esistente, dichiarato non più idoneo.*

- *contestualmente all'installazione dell'impianto in progetto, siano messi a dimora, gli esemplari arborei e arbustivi autoctoni previsti in progetto, con dimensioni atte a ottenere nel più breve tempo possibile una mitigazione visiva a pronto effetto degli apparati di base necessari al funzionamento dell'impianto e delle recinzioni e, seppur parzialmente, della struttura di sostegno; sia prevista, inoltre, una periodica manutenzione delle stesse piantumazioni al fine di garantire l'attecchimento e il corretto sviluppo vegetativo delle stesse piante.*

e a ulteriore condizione che:

- *Il palo porta antenne in questione non potrà essere sostituito da altro palo di maggiori dimensioni o innalzato, né ampliata l'area recintata con i cabinet outdoor circostante. In caso di dismissione della Stazione Radio Base in oggetto e disattivazione del rapporto di locazione di altri operatori eventualmente subentrati, l'impianto esistente dovrà essere smantellato e rimosso*

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

Per **IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE**

dott. Luigi LA ROCCA

IL DELEGATO

arch. Francesca LUPO

*Documento firmato digitalmente ai sensi
degli artt. 20 e ss del D.Lgs 82/2005 e s.m.i*

Il responsabile dell'istruttoria: arch. Francesca Filippi

